

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE BASILICATA



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI
ai sensi dell’art. 7 c. 6 del d. lgs. 165/01 e s. m. e i.

ARTICOLO 1 **(Oggetto)**

Il presente regolamento disciplina l'affidamento di incarichi individuali da parte dell'ASM di Matera, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/01 e s. m. e i.

ARTICOLO 2 **(Condizioni per il conferimento degli incarichi)**

L'ASM Matera può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio. Tali incarichi possono essere affidati in presenza dei seguenti presupposti:

1. l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento dell'Azienda e deve sostanziarsi in obiettivi o progetti specifici e determinati;
2. l'Azienda deve aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno intendendo come impossibilità l'inesistenza, nell'ambito della propria organizzazione, di figure professionali o strutture in grado di svolgere il medesimo incarico, da accertare tramite reale ricognizione;
3. il conferimento dell'incarico deve rispondere a esigenze di funzionalità ed organizzative di supporto per l'Azienda;
4. la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata ovvero, per il personale non appartenente alla qualifica dirigenziale, l'incarico deve rispondere a requisiti di comprovata professionalità;
5. durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico devono essere preventivamente determinati;

L'incarico deve essere dato a un esperto di particolare e comprovata specializzazione che potrà anche essere universitaria; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di incarichi per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso agli incarichi individuali non può configurarsi come tipologia ordinaria nell'attivazione di rapporti di lavoro.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale per attività che

debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D Lgs 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.”.

Restano esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento eventuali rapporti di somministrazione di servizi, a qualunque titolo resi, tra Aziende del S.S.N. e/o tra queste ed altri Enti della Pubblica Amministrazione per i quali si applica la specifica disciplina di settore.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nell'affidamento di incarichi di natura fiduciaria in ambito legale ed a quelli regolamentati da specifiche disposizioni di legge.

ARTICOLO 3

(Contratti di collaborazione professionale)

Per collaborazione di natura professionale si intende una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminato avente carattere di professionalità per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o Ordini (ad esempio la professione medica).

La collaborazione di natura professionale è resa senza vincolo di subordinazione pur essendo finalizzata al raggiungimento di obiettivi stabiliti dall'Azienda.

ARTICOLO 4

(Prestazioni occasionali)

Per prestazione occasionale si intende una prestazione avente a oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminato che non abbia i caratteri di abitualità, coordinazione e continuità.

La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione pur essendo finalizzata a obiettivi stabiliti dall'Azienda.

Elementi contraddistintivi delle prestazioni occasionali sono una remunerazione non superiore a € 5.000,00 annui (IVA esclusa) e un limite massimo annuo di 30 accessi.

ARTICOLO 5 (Le collaborazioni)

La collaborazione consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla Struttura richiedente.

La collaborazione consiste in una prestazione d'opera personale non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal collaboratore, anche se intrinsecamente artistica o professionale.

Tale opera deve essere svolta, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione.

La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze dell'Azienda la quale conserva un potere di verifica della corrispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

ARTICOLO 6 (Incarichi di studio, ricerca e consulenza)

Per quanto riguarda gli incarichi di studio, ricerca e consulenza come tali si intendono:

- a) per "incarichi di studio", lo svolgimento di una attività di studio nell'interesse dell'Azienda, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio stesso;
- b) per "incarico di ricerca", lo svolgimento di una attività di ricerca sulla base di un programma definito dall'Azienda;
- c) per "incarico di consulenza", lo svolgimento di una attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta.

ARTICOLO 7 (Modalità ordinaria di affidamento dell'incarico)

La Direzione Strategica individuata la necessità di un progetto o programma di lavoro chiede, prima di predisporre l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 2, al

Direttore della Struttura/referente/responsabile presso cui si svolgerà il progetto o il programma di lavoro, se sussistono le situazioni e/o professionalità all'interno del settore interessato in relazione alle esigenze che devono essere soddisfatte specificando:

- a. gli elementi e le condizioni determinanti relative alle esigenze da soddisfare;
- b. i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto idoneo a soddisfare la necessità;
- c. la durata dell'attività.

Gli incarichi esterni sono affidati dal Direttore Generale previa procedura comparativa indetta con provvedimento deliberativo.

L'avviso relativo alla procedura di selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio nonché sul sito Web Aziendale dell'ASM di Matera per un periodo di tempo non superiore a 15 (quindici) giorni.

Le domande dovranno pervenire a mezzo PEC personale al protocollo aziendale e dovranno pervenire entro e non oltre la data di scadenza prevista nell'avviso, pena l'esclusione e comunque entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'avviso al sito internet aziendale. Non si terrà perciò conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all'Azienda Sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale o recapitate a mano al protocollo aziendale.

L'avviso, relativo alla procedura comparativa, deve prevedere:

- i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un programma di attività o fase di esso o ad un determinato progetto;
- il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- i titoli ed i requisiti richiesti;
- l'impegno orario complessivo e la durata;
- il compenso complessivo lordo;
- i criteri di valutazione comparativa
- ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della procedura o da disposizioni normative.

L'accertamento della qualificazione professionale e delle competenze degli aspiranti sarà effettuato da una Commissione di Esperti.

La Commissione Esaminatrice procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati dagli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione secondo quanto definito dal bando.

I curricula professionali dei potenziali collaboratori sono valutati nel loro complesso ovvero con riferimento ai criteri predeterminati nell'avviso di selezione.

Tali criteri possono riguardare:

- il titolo di studio
- la professionalità
- l'esperienza

Per ogni fattispecie di scelta è prevista l'individuazione di punteggi la cui sommatoria concorre alla composizione di specifica graduatoria. La medesima è approvata con atto deliberativo e alla stessa viene data pubblicità sul sito Web Aziendale ed all'Albo Pretorio. La graduatoria si esaurisce con lo scadere del progetto o programma di attività per cui è stata redatta se non diversamente indicato sul bando. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del relativo contratto individuale.

Nel caso in cui l'Avviso pubblico preveda l'effettuazione di un colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali, la Commissione formulerà un giudizio complessivo di idoneità o meno del candidato all'incarico da svolgere.

Sono altresì specificatamente richiesti i seguenti requisiti:

1. assenza di condanne penali anche non passate in giudicato che possano impedire il perfezionamento dell'incarico. L'Azienda si riserva a tal fine di valutare le singole fattispecie qualora se ne presenti l'eventualità.
2. Non possono essere affidati incarichi a soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni:
 - a) abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia;
 - b) abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
 - c) abbiano procedimenti pendenti relativi ai reati di cui sopra;
 - d) abbiano un contenzioso, o si trovino in una situazione di conflitto di interessi con la ASM di Matera;
 - e) si siano resi, in passato, nell'espletamento di incarichi precedentemente conferiti dall'ASM di Matera, responsabili di gravi negligenze, inadempimenti o ritardi debitamente contestati;
 - f) siano collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 90 del 24/06/2014 (divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza).
3. L'Azienda ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 verifica l'insussistenza delle condizioni ostativo al conferimento dell'incarico prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
4. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri della Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di

provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

ARTICOLO 8 **(Esclusioni - Situazioni particolari)**

In deroga all'art. 7 è possibile l'affidamento diretto senza l'espletamento della procedura comparativa nei seguenti casi:

- a) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
- b) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Azienda, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale, già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie ovvero opportune per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; il corrispettivo di tali attività complementari non deve superare il 50% di quello fissato originariamente per l'incarico principale;
- e) per attività occasionali legate a specifiche prestazioni individuate all'art. 4.

Nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di € 5.000,00, IVA esclusa.

ARTICOLO 9 **(Proroga)**

Gli incarichi di cui all'art. 2 possono essere prorogati una sola volta limitatamente al completamento di una attività avviata o rinnovati secondo quanto previsto dall'art. 9 qualora permangano le condizioni che hanno legittimato l'affidamento, purché tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento e sia adeguatamente motivata, nonché quando l'estrema urgenza risultante da un evento imprevedibile per l'Azienda (e quindi non imputabile alla stessa) non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure selettive.

ARTICOLO 10 **(Corrispettivo dell'incarico)**

Il corrispettivo dell'incarico è determinato sulla base delle caratteristiche

dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria, della difficoltà a reperire le prestazioni e dell'impegno richiesto, tenendo conto sia dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità sia della congruità dei valori in relazione ai criteri del presente articolo.

ARTICOLO 11 **(Contratto per il conferimento dell'incarico)**

Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto in forma scritta da sottoscrivere tra il soggetto individuato e l'Azienda. Il contratto deve prevedere l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole risolutive.

ARTICOLO 12 **(Verifica dell'esecuzione ed erogazione del compenso)**

Il Direttore /Responsabile della Struttura presso cui si svolge il progetto o il programma di lavoro verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati della prestazione fornita dagli incaricati risultino in tutto o in parte insoddisfatti o non conformi a quanto richiesto, il detto Direttore/Responsabile può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito. Il Direttore/Responsabile di cui al presente articolo è responsabile delle necessarie verifiche sull'attività svolte e della certificazione di corrispondenza delle prestazioni erogate all'incarico assegnato secondo i termini contrattuali, ai fini dell'erogazione del compenso. A tal fine redige debita attestazione di verifica e riscontra la documentazione attestante l'attività resa dal collaboratore validandola, al fine della liquidazione del compenso. Gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi sono quelli definiti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 **(Prevenzione e sicurezza)**

In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i Direttori/Responsabili delle Strutture in cui operano gli incaricati devono informare questi ultimi sui rischi presenti nei luoghi di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi. Per

eventuali infortuni occorsi agli incaricati per l'attività attinente la loro prestazione, il Direttore/Responsabile di Struttura procede alla relativa denuncia secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

ARTICOLO 14
(Pubblicità degli incarichi)

Le informazioni circa gli incarichi individuali conferiti deve essere pubblicata sul sito Web dell'Azienda indicando

- a) Il nome dell'incaricato
 - b) La ragione dell'incarico
 - c) Il compenso previsto
- e ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15
(Norma di rinvio ed entrata in vigore)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle superiori Disposizioni di Legge vigenti in materia.